

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D. L. 18 ottobre 2012 n.179, art. 34 commi 20 e 21)**

Allegato a) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29.12.2020

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione (ordinaria, volontaria e coattiva) delle entrate tributarie e riscossione coattiva delle extratributarie del Comune di Lavello
Ente affidante	Comune di Lavello
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara ad evidenza pubblica
Durata del contratto	Fino al 31.12 del 5° anno di gestione salvo eventuale ripetizione del servizio per ulteriori anni 3
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L.179/2012 art. 34 comma 20).
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Lavello

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Filomena SASSONE
Ente di riferimento	Comune di Lavello
Area/servizio	Settore VI - Servizi Finanziari
Telefono	0972 80245
Email	Pec: info@comune.lavello.pz.it
Data di redazione	09.12.2020

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto sulla base dello schema tipo predisposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21, per quegli Enti che intendono affidare all'esterno servizi pubblici locali di rilevanza economica ed è finalizzato a:

- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento;
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche, se previste.

In ottemperanza al decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, coordinato con la legge 9 del 21 febbraio 2014, la relazione dovrà essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo: osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Il Comune di Lavello, coerentemente con i principi normativi che indirizzano all'aggregazione dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (linea tendenziale tutt'ora pienamente vigente), intende attivare, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, i servizi sopra descritti a mezzo affidamento in concessione da esperirsi con il ricorso a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi stessi.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 52 DEL D.LGS. 446/97

“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

La potestà regolamentare generale, nell'attuale sistema normativo che regge le autonomie locali, si inquadra nell'art. 6 del D.Lgs. 267/00, recante il Testo Unico degli enti locali (TUEL) il quale, all'art. 149, comma 3 recepisce le disposizioni contenute nell'art. 52.

I LIMITI DI ESERCIZIO DELLA POTESTÀ

INTERNI. La definizione del soggetto passivo, della base imponibile e dell'aliquota che definisce la misura dell'aggravio, compreso il potere di differenziarla e di andare al di sotto del minimo fissato dalla legge rientra tra gli elementi sottoposti a riserva di legge e dunque che devono essere delineati da legge.

ESTERNI. Un secondo ordine di limiti va ricercato nell'insieme delle norme che costituiscono dei principi generali dell'ordinamento e che non possono pertanto essere derogati, in quanto posti a tutela di diritti e di interessi importanti (sistema sanzionatorio, contenzioso, diritti del contribuente, decadenza, ecc...).

L COMMA 5 DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 446/97

“I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- a) *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
- b) *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,*
 - *ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
 - *agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 - *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
 - *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri*
 - *e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*
- c) *l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*
- d) *il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.*

L'ART. 52 DEL D.LGS. 446/97 E LA RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva per molti anni è stata di esclusiva competenza dell'esattore nazionale, relegata allo strumento del ruolo per la formazione della cartella di pagamento.

Solo grazie all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 si assiste al riconoscimento di una forma di autonomia più ampia a favore di comuni e province, che coinvolge soprattutto la fase della gestione delle entrate e riabilita, al comma 6 (oggi abrogato e soppiantato da altre disposizioni) lo strumento della ingiunzione fiscale, contenuto nel Regio decreto n. 639/1910.

Dopo l'abrogazione del comma 6 si assiste alla pubblicazione di una norma fondamentale sulla riscossione coattiva, l'articolo 36 comma 2 del dl 248/2007;

La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli Enti locali continua ad essere effettuata con:

- a) *la procedura dell'ingiunzione di cui al Regio decreto n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta proprio dall'Ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5 lett b), del D.Lgs. 446/1977;*
- b) *la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione.*

LA LEGGE 160/2019:

evolve il sistema verso la riscossione potenziata nell'accertamento esecutivo del comma 792 dell'art. 1;

rende necessario definire nei regolamenti comunali alcune misure come gli interessi di mora, gli importi minimi sulla riscossione coattiva, la rateizzazione.

L'ART. 53 DEL D.LGS. 446/97 E LA RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 53 Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

- 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.*
- 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.*
- 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.*

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi richiesti con l'affidamento in questione consisteranno nella gestione, accertamento e riscossione (ordinaria, volontaria e coattiva) delle entrate tributarie e riscossione coattiva delle extratributarie del Comune di Lavello.

In sintesi si dovrà:

- gestire il rapporto con l'utenza per i tributi comunali (IMU, TARI, TRIBUTI MINORI), costituire e bonificare costantemente le rispettive banche dati, postalizzare gli avvisi di pagamento, predisporre i provvedimenti di annullamento, riduzione, sospensione o di rimborso e trasmissione agli aventi diritto delle relative comunicazioni di esito, rendicontare all'Ente le attività svolte e i versamenti effettuati dai contribuenti;
- gestire la materiale affissione dei manifesti, censire gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti, verificarne lo stato di manutenzione e provvedere, se del caso, alla sostituzione, in linea con quanto disposto dall'Amministrazione, o al ripristino del buono stato di conservazione;
- gestire il ravvedimento operoso, gli interpellati, i censimenti dei tributi comunali;
- gestire le attività di accertamento di tutte le entrate tributarie e di quelle extratributarie dell'Ente;

- gestire la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e di quelle extratributarie dell'Ente

Si tratta di attività che prevedono una capillare presenza sul territorio soprattutto per l'attività di controllo, oltre che la gestione di un ufficio aperto al pubblico.

Il servizio può definirsi senz'altro pubblico, poiché il corretto svolgimento dello stesso garantisce e tutela sia l'interesse generale che quello specifico dell'Ente. Le attività contemplate (gestione Imu, Tari, Pubblicità, Affissioni, Occupazione di suolo pubblico), infatti, oltre che uno strumento commerciale, sono anche una modalità di comunicazione importante per l'utenza, attività che devono essere garantite sia in termini di puntualità che serietà di svolgimento con la garanzia dell'imparzialità e la trasparenza tipiche dell'effettuazione di un servizio di rilevanza economica. Se sul fronte delle entrate, infatti, si fa riferimento a tributi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, anche per quanto riguarda la definizione delle casistiche di agevolazione ed esenzione, la remunerazione degli stessi è prevista sulla base di un piano finanziario, definito in funzione dei costi standard da sostenere formulati a seguito dell'analisi dell'attività da svolgere e delle modalità operative che la struttura del potenziale affidatario deve poter offrire.

Con l'affidamento in oggetto, quindi, non si configura un abbattimento di tariffe e/o aliquote, ma il corrispettivo di un vero e proprio servizio che va valutato in termini di congruità sulla base del contenuto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente si richiamano di seguito le principali disposizioni in materia di servizio pubblico ed universale per dimostrare con certezza il rispetto di quanto previsto in ordine al presente affidamento.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

L'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale".

Si rende, quindi, necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi. Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di servizio pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

In tal senso sono giustificati gli interventi di regolamentazione da parte dell'Ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

I servizi oggetto di affidamento, possiedono le caratteristiche di servizi pubblici a rilevanza economica. Tale servizio è ad oggi gestito in concessione a terzi con le seguenti modalità: inserimento/aggiornamento data base posizioni debitorie dei singoli tributi gestiti, assistenza ai contribuenti mediante servizio di sportello, emissione liste di carico e/o avvisi di pagamento, attivazione procedure esecutive, rendicontazione periodica attività di riscossione.

Tali servizi sono compensati con aggio calcolato sull'ammontare lordo riscosso. Il valore attuale dell'aggio è di 8,02% sulle riscossioni ordinarie con definizione di un tetto massimo su cui effettuare il calcolo (€ 700.000,00 su IMU e € 900.000,00 su TARI) e 16,02% sulle attività di recupero dell'evasione sugli importi effettivamente riscossi.

Il Contratto di concessione vigente è in scadenza il 31.12.2020.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/4997 lett. b) a mezzo del contratto di Concessione.

Il ricorso alla Concessione, quale modalità di espletamento del servizio, trova le sue motivazioni nel percorso che ha avviato l'Ente nel 2010, quando con deliberazione di C.C. n. 31, per la prima volta, ha esternalizzato le attività del servizio tributi al fine di ottenere maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza nella loro gestione e contestualmente offrire una migliore fruizione ai cittadini.

Motivazioni che continuano a permanere e che si possono sintetizzare in:

- una riduzione dei costi con contestuale vantaggio competitivo grazie alla maggiore specializzazione del concessionario e alla sua possibilità di realizzare economie di scala e di scopo;
- un incremento della qualità dei servizi offerti in considerazione della necessità di garantire livelli elevati di performance;
- una maggiore flessibilità gestionale;
- una maggiore possibilità di rispondere in tempi più rapidi all'innovazione tecnologica;
- una maggiore capacità di investimento in particolare in strumenti informatici;
- una maggiore propensione alla ricerca del sommerso;
- la definizione di un corrispettivo contrattuale vincolato al risultato o alla performance;

il tutto con trasferimento in capo all'affidatario di maggiori responsabilità (cosiddetto rischio operativo della Concessione) e, dunque, con maggiore stimolo alla ricerca della efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Di seguito una sintesi della evoluzione del trend delle entrate a seguito della esternalizzazione delle attività di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali avvenuta nel 2011 facendo ricorso alla Concessione.

	2008	2009	2010	2012	2013	2014
Entrate ordinarie + violazioni	2.121.613,56	2.120.438,85	1.998.303,25	3.415.551,54	3.178.447,06	3.421.594,09
Aggio				249.742,61	314.659,35	281.730,35

Entrate al netto dell'aggio	2.121.613,56	2.120.438,85	1.998.303,25	3.165.808,93	2.863.787,71	3.139.863,74
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Per garantire la piena tutela della concorrenza nonché la massima partecipazione possibile, i servizi in oggetto saranno affidati mediante espletamento di una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta economica sarà valutata in termini di aggio offerto dal concorrente relativamente alle riscossioni delle singole entrate in questione.

L'offerta tecnica sarà valutata in termini di organizzazione degli Uffici e del personale addetto, di gestione dei servizi rispetto ai rapporti con l'Ente, ai rapporti con l'utenza, alle iniziative per il recupero dell'evasione, alle procedure di gestione del contenzioso e del coattivo ai servizi aggiuntivi e proposte migliorative presentati.

Compensazioni economiche

In generale, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali corrispondono al soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

A livello comunitario, consistono negli emolumenti economici che un ente pubblico può riconoscere a un soggetto affidatario di un servizio economico di interesse generale. Non sempre le compensazioni sono riconosciute compatibili con il diritto comunitario potendo essere ad esempio qualificate come aiuti di stato.

Come già specificato, il presente servizio è compensato unicamente dall'aggio.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Considerazioni finali:

Il Comune di Lavello a seguito della esternalizzazione del servizio avvenuta nel corso del 2010 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 31) ha smembrato l'Ufficio tributi, collocando il personale in altri settori dell'Ente che, in considerazione dell'atavico blocco delle assunzioni, si presentavano in grave carenza di organico. Le limitazioni alle nuove assunzioni sono continuate anche negli anni successivi determinando di fatto, nella migliore delle ipotesi, il solo turnover del personale in quiescenza e, dunque, l'impossibilità di ricostituire una struttura interna in grado di gestire attività altamente specialistiche come quelle richieste da una efficiente gestione del servizio tributi.

Da allora l'Ente ha continuato a disporre di una sola unità (Istruttore direttivo contabile) che si occupa nel contempo di Economato, Patrimonio e Tributi e, limitatamente a quest'ultimo servizio, ad attività di coordinamento, supporto e controllo delle attività svolte dal Concessionario uscente.

Le carenze di personale ed organizzative degli uffici, dunque, non consentono di gestire in economia il servizio senza dire che manca del tutto il background di dottrina e giurisprudenza per una efficiente gestione delle attività di accertamento e recupero dell'evasione oltre che di gestione del contenzioso tributario.

Se, infatti, gli investimenti in hardware sono di fatto possibili, la normativa vigente in materia di assunzioni continua ad essere limitante rispetto al numero delle assunzioni possibili, cosa che non consente di strutturare l'Ufficio come sarebbe necessario per una gestione interna del servizio (almeno 5 nuove assunzioni).

Allo stesso modo non appare perseguibile la soluzione di assegnare tali compiti al personale in servizio presso il Settore Servizi Finanziari che consta di 6 unità di cui 2 part time al 66% con mansioni già totalizzanti del tempo disponibile, al momento in estrema sintesi così ripartite:

1 Istruttore Direttivo contabile titolare di P.O.;

1 Istruttore Direttivo contabile responsabile della UOA Economato, Patrimonio e Tributi;

1 Istruttore Direttivo contabile responsabile del servizio Paghe ed adempimenti connessi e del servizio Ragioneria (Iva, Irap, Controllo di gestione);

1 Istruttore contabile responsabile degli impegni sul titolo I e titolo I della spesa, supporto al bilancio (previsione, rendiconto, consolidato) ed adempimenti collegati, rapporti con il Tesoriere e verifiche trimestrali di cassa, Verifiche periodiche degli equilibri di bilancio;

2 Istruttori contabili part time al 66,66% responsabili rispettivamente di entrate comunali e concessioni cimiteriali e di registrazione fatture passive ed emissioni di mandati di pagamento.

Fatte queste premesse la scelta della forma gestionale delle entrate comunali non può che ricadere sulla esternalizzazione e nello specifico nella Concessione, modalità di affidamento che, trasferendo in capo al Concessionario i compiti connessi alla erogazione di un servizio pubblico di sua esclusività con contestuale trasferimento delle relative responsabilità e rischi economici della gestione del servizio, garantisce una maggiore motivazione nell'espletamento di servizi finalizzati soprattutto al recupero e mantenimento di una giusta equità fiscale tra i contribuenti, dunque con emersione del sommerso e recupero dell'evasione e dell'elusione.

Il valore della CONCESSIONE non può che avere come riferimento i dati scaturenti dal servizio ad oggi svolto.

Trattandosi di un servizio ad elevata intensità di lavoro, la determinazione del suo valore deve partire dal costo del personale. Il servizio nei nove anni di concessione è stato espletato con l'utilizzo di 5 unità lavorative part time stabilmente presenti nella sede locale della concessionaria, 4 per le attività di front office e di back office ed 1 per l'attività di affissione dei manifesti, con il supporto di un coordinatore con cadenza settimanale o mensile a seconda delle fasi delle attività lavorative da svolgere.

A queste figure si aggiunge l'utilizzo del personale specialistico della società per le attività di accertamento delle entrate tributarie, per le attività di gestione del contenzioso tributario e per il supporto in occasione della predisposizione di atti di consiglio comunale pertinenti le entrate tributarie quali Regolamenti e/o definizione delle tariffe (IMU/TARI) oltre alla figura del Funzionario responsabile del tributo e del Funzionario della Riscossione.

Si ritiene, dunque, per i buoni risultati conseguiti sia in ordine alla gestione dello sportello che agli introiti da recupero dell'evasione registrati, e in relazione alla complessità delle attività da svolgere (gestione di tutte le entrate tributarie e accertamento e riscossione volontaria e coattiva anche di quelle extratributarie) che la compagine lavorativa necessaria per l'espletamento del nuovo servizio possa essere replicata prevedendo nuovamente 2 unità a tempo pieno e 3 unità part time di cui una per le funzioni di "addetto alle operazioni di affissione e pubblicità" oltre all'apporto collaborativo di diverse figure professionali in grado di garantire all'Ente il giusto supporto amministrativo, legale e tributario.

Al costo del personale si aggiunge naturalmente quello del software, e del suo aggiornamento costante all'evoluzione normativa in materia oltre alle spese generali di amministrazione.

Si giunge, così, ad una stima dei costi della concessione che può essere sintetizzata come di seguito riportato:

COSTO DEL PERSONALE

2 Unità part time	(5° livello servizi)	€ 28.832,00
2 Unità a tempo pieno	(5° livello servizi)	€ 57.664,00
1 Unità part time 50%	(6° livello servizi)	€ 15.000,00

TOTALE COSTO DEL PERSONALE € 101.469,00

ALTRE COLLABORAZIONI

Coordinatore	€ 10.000,00	
Consulenza Legale	€ 10.000,00	
Formazione e consulenza esperti per sopralluoghi	€ 10.000,00	
Funzionario della riscossione	€ 10.000,00	
TOTALE COSTO COLLABORAZIONI		€ 40.000,00
ALTRI COSTI		
Varie (cancelleria, postali e varie)	€ 1.000,00	
Carburanti	€ 1.000,00	
Automezzi (nolo)	€ 2.500,00	
Assicurazioni e bolli	€ 1.000,00	
Affitto locali	€ 6.000,00	
Spese generali (pulizia locali, utenze, ...)	€ 1.500,00	
Ammortamento hardware e software	€ 10.000,00	
TOTALE ALTRI COSTI		€ 24.500,00
UTILE DI IMPRESA		€ 17.000,00
TOTALE NETTO IVA		€ 182.996,00

Resta inteso che fondamentale continuerebbe a rimanere il ruolo dell'Ente nell'attività di controllo sull'operato del Concessionario, attività che la definizione di un buon capitolato dovrebbe essere in grado di garantire.